

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Parere ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Viste le istanze della società “X Snc” e della società “Y Srl”, entrambe domiciliate, ai fini del presente procedimento, presso lo STUDIO -----in -----, presentate al Comitato in data ----- per il tramite della Direzione Regionale del ----- e volte ad ottenere, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di cessione di quote societarie seguita dallo scioglimento della società ceduta;

Rilevato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha risposto alle preventive richieste di parere avanzate sulla medesima operazione dalla predette società “X Snc” e “Y Srl” in data -----, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della citata legge n. 413/1991;

Rilevato, altresì, che la connessione oggettiva sussistente tra le due istanze, presentate separatamente, dalla “X Snc” e dalla “Y Srl” in relazione alla medesima fattispecie, comune ad entrambe le società, ne suggerisce la trattazione unitaria, previa riunione delle medesime;

Udita l'illustrazione del relatore dr. Vincenzo Busa;

Premesso che nell'istanza è evidenziato che:

- le società istanti “X Snc” e “Y Srl” svolgono entrambe l'attività di montaggio ed assemblaggio di elettrodomestici per conto terzi;
- sia il capitale sociale della “X Snc” che quello della “Y Srl” è suddiviso, in parti uguali, fra tre soci persone fisiche: A, B e C;
- la “Y Srl” e la “X Snc”, le cui attività differiscono soltanto per il tipo di elettrodomestico realizzato, impiegano complessivamente circa 70 dipendenti ed il fattore produttivo più importante è rappresentato proprio dalla forza lavoro, dal momento che i materiali vengono forniti dai committenti;
- i soci delle società istanti vorrebbero riunire le attività attualmente svolte dalle due citate società in capo ad un unico soggetto giuridico, al fine di evitare la duplicazione delle spese amministrative, quali la tenuta della contabilità, le consulenze, gli adempimenti formali, gli adempimenti dichiarativi e così via;
- la gestione unitaria delle risorse umane consentirebbe un maggior grado di flessibilità della manodopera, alla luce della circostanza che i mercati dei committenti risentono di una certa “stagionalità”;
- i soci della “Y Srl” e della “X. Snc” intendono cedere alla società a responsabilità limitata tutte le quote di partecipazione al capitale della società di persone e, successivamente, procedere allo scioglimento di quest'ultima, attesa la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- a seguito della descritta operazione, la “Y Srl” proseguirebbe, senza soluzione di continuità, l'attività d'impresa svolta dalla “X Snc”, annullando la partecipazione nella

suddetta società in nome collettivo ed acquisendo direttamente i beni, a valori contabili, e i dipendenti della stessa;

- le società coinvolte nella predetta operazione non possiedono immobili o beni significativamente plusvalenti, né perdite pregresse e riserve in sospensione d'imposta;
- il medesimo risultato potrebbe essere raggiunto mediante la classica operazione di fusione, tanto più se si considera che, successivamente alla vendita in favore della “Y Srl” delle partecipazioni che i soci persone fisiche detengono nella “X Snc”, potrebbero conseguirsi i benefici di cui all’articolo 2505 del codice civile (incorporazione di società interamente possedute);
- la fattispecie rappresentata nell’istanza, da un lato, consentirebbe, alla stregua di una fusione per incorporazione, l’istantanea concentrazione in capo ad un unico soggetto giuridico di due distinti nuclei aziendali, e, dall’altro, garantirebbe un risparmio di circa 20.000 euro, somma stimata per l’attuazione della pur semplificata fusione per incorporazione di una società interamente posseduta.

Considerato che:

- ai sensi dell’articolo 21, comma 9, legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni: *“Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all’applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.”*;
- in base all’articolo 21, comma 2, primo periodo, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413: *“La richiesta di parere deve riguardare l’applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma terzo, e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.”*;
- l’articolo 37-bis, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 elenca una serie di fattispecie, fra cui le cessioni di partecipazioni e le liquidazioni di società, che il legislatore individua come potenzialmente elusive;
- l’elusione, in base alla norma di cui all’articolo 37-bis, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si concretizza se tali atti, fatti e negozi, anche collegati fra loro, sono *“privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”*;
- nel caso “de quo”, si ritiene che l’ipotesi prospettata dall’istante non possa considerarsi elusiva, dal momento che non sembrerebbe concretizzarsi alcun risparmio d’imposta né ad un aggitamento di norme fiscali impositive;
- contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, il riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2002, n. 54, secondo cui *“si è dell’avviso che lo scioglimento della società di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci non dia luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell’attività d’impresa a condizione che il socio superstite continui l’attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni”*, non è pertinente;
- il caso menzionato nella circolare sopra richiamata è quello di un socio persona fisica che, rimasto unico socio di una società di persone che si scioglie per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci stessi, assume ex-novo la qualifica di imprenditore individuale e, dunque, modifica il proprio regime fiscale, entrando nel regime d’impresa;

- invece, relativamente alla fattispecie rappresentata nell'istanza, l'unico socio della "X Snc", società destinata allo scioglimento per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi ex articolo 2272 del codice civile, è una società a responsabilità limitata, il cui regime fiscale naturale, preesistente alla liquidazione, è necessariamente quello d'impresa. In altri termini, un socio che si trovi già nel regime d'impresa in nessun caso può beneficiare dell'assegnazione in neutralità fiscale dei beni posseduti dalla società in liquidazione;
- per le ragioni sopra esposte, la scrivente è del parere che, nel caso in esame, non possa essere aggirata alcuna regola impositiva fiscale, trovando, anzi, piena applicazione le norme del TUIR (articoli 85 e 86) che dispongono la tassazione al valore normale dei beni assegnati al socio a seguito dello scioglimento della propria società;
- conseguentemente, si ritiene che l'operazione prospettata non possa considerarsi elusiva, atteso che la stessa non genera alcun risparmio d'imposta.

Per quanto precede, il Comitato, dopo aver disposto la riunione delle istanze, esprime il seguente

PARERE:

la fattispecie in oggetto è da ritenersi non elusiva, in quanto, la prospettata operazione di cessione di quote societarie seguita dallo scioglimento della società ceduta, ferma restando la tassazione al valore normale dei beni assegnati al socio, non sembra realizzare alcun risparmio d'imposta né un aggrramento di norme fiscali.

Roma, 12 aprile 2006

Deposito: 22 maggio 2006